



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
“Conca degli Olivi”

PROVINCIA DI VICENZA

**REFERTO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE
10.10.2012, N. 174**

E

**PIANO DI PREVENZIONE LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 , N. 190 N. 190/2012 APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 29 aprile 2013**

2015

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*”, convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi
2. controllo di gestione
3. controllo strategico
4. controllo sugli equilibri finanziari
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato
6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti.

Prima degli organi regionali previste nella Carta Costituzionale repubblicana il controllo sugli atti degli enti locali avveniva (sulla legittimità e sul merito) tramite la Prefettura con la Giunta provinciale amministrativa .

La Giunta provinciale amministrativa , istituita con la legge 30 dicembre 1888 n. 5865, era costituita:

- dal prefetto, che la presiedeva;
- da due consiglieri di prefettura designati all'inizio di ogni anno dal prefetto;
- dall'intendente di finanza;
- da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio provinciale
- dal ragioniere capo della prefettura

La Giunta provinciale amministrativa aveva funzioni che comprendevano:

-il controllo di legittimità e di merito (la cosiddetta "tutela") sugli atti della provincia, dei comuni, dei loro consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

- le funzioni di giudice amministrativo per ricorsi contro provvedimenti amministrativi di tali enti nonché per il contenzioso elettorale relativo ai loro organi.

Le funzioni di giudice amministrativo vennero dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 9-20 aprile 1968. Ora queste funzioni spettano al *tribunale amministrativo regionale* (TAR).

Quanto alle funzioni di controllo sugli enti locali queste erano state demandate, in applicazione della Costituzione repubblicana, dalla “ legge Scelba” 10.02.1953, n. 62, ai Comitati regionali di controllo (CORECO), di nomina regionale

Successivamente , dopo un primo momento in cui, con la Legge “Bassanini “ n. 127/1997 il controllo venne limitato ad alcuni atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, l’art. 9 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 fece venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali da parte del Coreco.

Il Testo Unico delle leggi sulle autonomi e locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con l’art. 147 era già intervenuto nella materia dei controlli stabilendo che “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”

Il Comune di Pove del Grappa (VI) , in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolgeva i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile da parte dei Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta e attraverso il visto per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 su tutte le determinazioni dei Responsabili dei Servizi comportanti impegno di spesa.

Resta in vigore l’art.138 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

Il Governo dunque con il DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 ha ritenuto di intervenire sul sistema dei controlli interni negli enti locali individuando le seguenti tipologie :

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi

2. controllo di gestione

3. controllo strategico

4. controllo sugli equilibri finanziari

5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato

6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti)

e lo ha fatto graduando la tipologia in base alle dimensioni dell’ente.

Un quadro completo del recente intervento dello Stato e della Regione Veneto nel campo dei controlli si ottiene confrontando il citato D.L. 174/2012 con le seguenti leggi:

Legge 6-11-2012 n. 190 sulla prevenzione nella P.A.

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 sulla prevenzione nella P.A

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sulle incompatibilità per gli incarichi nella P.A.

D. P.R. 16 Aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il citato D.L. 174/ 2012 ha previsto che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che “in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”

La Prefettura di Vicenza - U.T.G. con circolare del prot. n. 844 del 08.01.2013 aveva segnalato ai Comuni l'obbligo di procedere alla approvazione del regolamento sui controlli interni nei termini previsti dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e **dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**;

Questo Comune (dimensione demografica: n. 3111 abitanti al 31.12.2012) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. **1-2-4**;

Il Consiglio Comunale di Pove del Grappa con provvedimento n. 2 del 7 febbraio 2013, ha approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 18 articoli e lo ha trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.

Nel citato regolamento, l'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Servizio, il controllo sugli equilibri finanziari compete al Responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione.

In base all'art. 3 del D.L. 174/2012 “il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”

Gli artt. 9 , 10 e 11 del citato regolamento comunale disciplinano le modalità di controllo successivo :
Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, trimestrale le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.

Il nucleo di controllo è unipersonale, composto dal solo segretario comunale; questi, peraltro, può individuare un secondo componente, rispondente al requisito di indipendenza come di seguito descritto, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.(art. 10)

3 - Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:

- a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;*
- b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;*
- c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;*
- d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti. (art.9)*

4 - Entro il mese di gennaio, il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 5% del numero totale. (art.10)

1 - Il segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna area organizzativa dell'Ente e le relative indicazioni rivolte ai responsabili delle stesse.(art.11)

2 - Entro quaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione ed ai responsabili dei Servizi.(art.11)

In considerazione della necessità di tenere indenni gli amministratori da ogni contestazione in merito alla assenza degli strumenti e delle metodologie di controllo (che comportano la per gli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione), sin dalla entrata in vigore del D.L. 174 sono stati attivati i controlli successivi .

Con una prima circolare diramata in data 23.10.2012 prot. 4130 si è provveduto a trasmettere agli Uffici l'estratto del decreto legge n. 174/2012 richiamando l'attenzione dei Responsabili del Servizio sulla nuova normativa in tema di pareri (art. 49) e sul tema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi (art. 147 bis) oltre che sui lavori urgenti (art. 191) ed è stata assicurata la disponibilità a una verifica congiunta con il responsabile del servizio di pratiche di particolare rilevanza o complessità

“Poiché il controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 è un controllo che potrebbe portare ad una richiesta di annullamento d'ufficio di cui all'art. 21 – nonies della Legge 07.08.1990 , n. 241 è opportuno che il Responsabile del Servizio attivi, in caso di incertezza, tutti gli strumenti che il Legislatore ha messo a disposizione per la verifica preventiva dei provvedimenti , per es.:

- parere della Autorità di Vigilanza sui Contratti*
- parere della Corte dei Conti*
- parere dell'Aran*
- parere del Collegio di Controllo Interno*

Qualora si reputi opportuno, si dichiara la disponibilità a riunioni di servizio, convocate dal Responsabile del Servizio interessato con la partecipazione di tutti i soggetti che lo stesso funzionario ritenga necessario coinvolgere per una più completa disamina della pratica.

In ogni caso si trascrive uno schema di determinazione che il Responsabili del Servizio avranno cura di utilizzare come traccia per i provvedimenti di competenza (B)”

Con una seconda circolare in data 15.02.2013 ,prot. n. 874, dopo la conversione del decreto legge n. 174/2012 , e dopo la approvazione da parte del consiglio Comunale del regolamento sui controlli interni si sono fornite ai Responsabili del Servizio indicazioni sulla cadenza dei controlli successivi, a regime.

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che l'organo di indirizzo politico(nei comuni il Consiglio Comunale) , su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012 , n. 179 convertito ha differito, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pove del Grappa è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono i responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina .

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 e che tale Piano contiene le linee guida per la approvazione o l'aggiornamento del Piano comunale ;

L'aggiornamento è stato predisposto dal segretario comunale - responsabile della prevenzione ex L. 190/2012 sulla base del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013;

L'aggiornamento del Piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2014 esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza.

Nel corso del 2015 il sottoscritto Segretario comunale ha redatto n. 23 verbali di controllo successivo sulle determinazioni con le seguenti risultanze :

VERBALE N. 1/2015 di controllo successivo prot.n.410 , redatto Vista la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, in data 15 gennaio 2015 sono stati trasmessi n. 17 provvedimenti resi esecutivi nel corso della settimana dal 12.01.2015 al 16.01.2015 . Nessun rilievo

VERBALE N. 2/2015 di controllo successivo prot.n. 516 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, in data 28 gennaio 2015, sono stati trasmessi n. 5 provvedimenti resi esecutivi nel corso della settimana dal 26.01.2015 al 30.01.2015 .Nessun rilievo

VERBALE N. 3/2015 di controllo successivo prot.n. 906 , redatto avendo acquisito la nota in data 12 febbraio 2015 sono stati trasmessi n. 9 provvedimenti resi esecutivi nel corso della settimana dal 09.02.2015 al 13.02.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 4/2015 di controllo successivo prot.n. 907, redatto avendo acquisito la nota in data 19 febbraio 2015 con la quale sono stati trasmessi n.10 provvedimenti resi esecutivi nel corso della settimana dal 16.02.2015 al 20.02.2015). Nessun rilievo

VERBALE N. 5/2015 di controllo successivo prot.n. 1037 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, in data 26 febbraio 2015 sono stati trasmessi n.12 provvedimenti in pubblicazione dal 26.02.2015 al 13.02.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 6/2015 di controllo successivo prot.n. 1571 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, in data 25 marzo 2015 sono stati trasmessi n.12 provvedimenti in pubblicazione dal 23.03.2015 al 27.03.2015 Nessun rilievo

VERBALE N. 7/2015 di controllo successivo prot.n. 2110 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, in data 25 marzo 2015 sono stati trasmessi n.4 provvedimenti in pubblicazione dal 13.04.2015 al 17.04.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 8/2015 di controllo successivo prot.n. 2111 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, in data 22 aprile 2015 sono stati trasmessi n.1 provvedimenti in pubblicazione dal 20.04.2015 al 24.04.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 9/2015 di controllo successivo prot.n. 2425 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 29 provvedimenti in pubblicazione dal 04.05.2015 al 08.05.2015. COMUNICA che non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati.

Con riferimento alla determinazione n. 337 del 23.12.2014 si invita a verificare se dalla documentazione prodotta sussistano le condizioni di cui all'art.116 del D.Lgs. 163/2006.

VERBALE N. 10/2015 di controllo successivo prot.n. 2426 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.5 provvedimenti in pubblicazione dall'11.05.2015 al 15.05.2015. COMUNICA che non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati.

Con riferimento alla determinazione n. 44 del 20.02.2015 si invita a verificare se dalla documentazione prodotta sussistano le condizioni di cui all'art.116 del D.Lgs. 163/2006.

VERBALE N. 11/2015 di controllo successivo prot.n. 2860 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.4 provvedimenti in pubblicazione dall'25.05.2015 al 29.05.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 12/2015 di controllo successivo prot.n. 2860, redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.10 provvedimenti in pubblicazione dal 08.06.2015 al 12.06.2015

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Che per quanto riguarda le determinazioni dell'UTC :

n. 313 in data 26.11.2014 di incarico a professionista esterno per redazione di variante al Piano degli interventi

n. 314 in data 26.11.2014 di incarico a professionista esterno per redazione studio di compatibilità sismica necessaria per la variante al Piano degli interventi

n. 315 in data 26.11.2014 di incarico a professionista esterno per redazione di compatibilità idraulica necessaria variante al Piano degli interventi non risulta richiamata alcuna direttiva di Giunta o dell'Assessore competente per materia per dare avvio al procedimento di redazione di una variante al PI che non può essere attivata di iniziativa da parte del responsabile del servizio salvo che non sia un adempimento dovuto in forza di legge statale o regionale.

Che non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sugli altri provvedimenti esaminati.

VERBALE N. 13/2015 di controllo successivo prot.n. 2860, redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.10 provvedimenti in pubblicazione dal 08.06.2015 al 12.06.2015

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Che per quanto riguarda le determinazioni dell'UTC :

- n. 78 in data 23.03.2015 – Fornitura fiori e piante per complessivi € 4.500,00

- n. 94 in data 07.04.2015 Acquisto di materiale elettrico per 900,00 di incarico a professionista esterno per redazione studio di compatibilità sismica necessaria per la variante al Piano degli interventi

- n.104 in data 20.14.2015 acquisto materiale per pitture per € 500,00

non risultano le motivazioni per l'affidamento delle forniture in deroga a quanto disposto dall'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ossia l'obbligo del ricorso al Mepa.

Che non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sugli altri provvedimenti esaminati.

in data 22.05.2014 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono state trasmesse le 6 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 19.05.2014 - 23.05.2014). Nessun rilievo

VERBALE N. 14/2015 di controllo successivo prot.n. 3227, redatto avendo acquisito la nota) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.11 provvedimenti in pubblicazione dal 22.06.2015 al 26.06.2015

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti

COMUNICA

Che per quanto riguarda le determinazioni dell'UTC :

139 del 24.06.2015

non risultano le motivazioni per l'affidamento delle forniture in deroga a quanto disposto dall'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ossia l'obbligo del ricorso al Mepa.

Che non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sugli altri provvedimenti esaminati.

VERBALE N. 15/2015 di controllo successivo prot.n. 3949 , redatto avendo acquisito la nota) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.1 provvedimenti in pubblicazione dal 03.07.2015 al 18.07. 2015 . Nessun rilievo

VERBALE N. 16/2015 di controllo successivo prot.n. 3950, redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 18 provvedimenti in pubblicazione dal 05.08.2015 al 20.08.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 17/2015 di controllo successivo prot.n. 4988 , redatto avendo acquisito la nota in data 03.09.2015 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.4 provvedimenti in pubblicazione dal 31.08.2015 al 04.09.2015 e la nota in data 24.09.2015 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.17 provvedimenti in pubblicazione dal 21.09.2015 al 25.09.2015 . Nessun rilievo

VERBALE N. 18/2015 di controllo successivo prot.n. prot.n. 4989 , redatto avendo acquisito la nota con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 7 provvedimenti in pubblicazione dal 29.09.2015 al 02.10.2015 Nessun rilievo

VERBALE N. 19/2015 di controllo successivo prot.n. 4990, redatto avendo acquisito la nota in data 08.10.2015 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 5 provvedimenti in pubblicazione dal 05.10.2015 al 09.10.2015 .Nessun rilievo

VERBALE N. 20/2015 di controllo successivo prot.n. 5636, redatto avendo acquisito la nota in data 22.10.2015 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 19 provvedimenti in pubblicazione dal 19.10.2015 al 23.10.2015

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti si rileva quanto segue per la determinazione n. 108 del 27.04.2015 :

Determinazioni di acquisti di beni e servizi : art. 328 DPR 207/2010 obbligo di rivolgersi al MEPA per tutte le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia.

Si riporta in estratto il parere n. 92/2013 della Corte dei conti Regione Lombardia in merito

....gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici; quindi l'art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economia.

La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessari; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficierà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità.

Quanto al secondo quesito, si evidenzia che il D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) prevede delle sanzioni e delle responsabilità testuali in conseguenza della violazione delle norme menzionate: ai sensi dell'art. 1 del ridetto Decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

Inoltre la Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione n. 64 /2014 ha precisato quanto segue : “ si può ritenere che i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MEPA con il limite imperativo ed ablativo dell'assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico “.

VERBALE N. 21/2015 di controllo successivo prot.n. 5637, redatto avendo acquisito la nota in data 04.11.2015 (allegata) con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 3 provvedimenti in pubblicazione dal 04.11.2015 al 19.11.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 22/2015 di controllo successivo prot.n. 5725 redatto avendo acquisito la nota in data 16.11.2015 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n. 21 provvedimenti in pubblicazione dal 16.11.2015 al 20.11.2015. Nessun rilievo

VERBALE N. 23/2015 di controllo successivo prot. n. 6381 redatto avendo acquisito le note con le quali , a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi n.34 provvedimenti in pubblicazione fino al 31.12.2015 Nessun rilievo

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE L'ILLECITO (Art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001)

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni adottino i necessari accorgimenti tecnici per la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2011 (introdotto dalla l. 190/2012 "Anticorruzione"). L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo.

L'ANAC ha stabilito che l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

L'art. 7 bis del Piano di prevenzione adottato dal Comune di Cassola impegna il Comune ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni. Specificando che la dislocazione degli Uffici e il sistema di distribuzione degli incarichi consente di ottenere le garanzie richieste dal PNA consente l'identificazione e la posizione di organigramma del segnalante (nel caso di segnalazione non anonima) solo in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile disvelare l'identità, a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche credenziali.

Le segnalazioni sono indirizzate al responsabile della prevenzione e all'U.P.D., che, ricevuta la segnalazione, dovranno assumere le adeguate iniziative a seconda del caso.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'Anac ha dato **"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"**

Precisando che "...l'obiettivo del presente atto consiste, dunque, nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela.

che "...le Linee guida propongono un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia.

Che "...Ogni amministrazione, alla luce dei predetti principi, potrà adattare il modello proposto sulla base delle proprie esigenze organizzative".

Ad avviso dell'Autorità, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultima stabilite, o all'A.N.AC..

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e dispendiose.

L'ANAC chiede che al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico.

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema *hardware e software*).

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

L'amministrazione dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'innocente come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.

L'A.N.AC. ha comunicato l'intendimento di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, e che verrà messo a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

Alcune società informatiche hanno comunicato la propria disponibilità a fornire software applicativi, ma il costo dell'operazione non appare giustificato.

In considerazione della possibilità di ottenere, senza spese per il comune il programma informatico p che verrà messo a punto dall'ANAC, il sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti, per il momento consisterà nella attribuire a cura del responsabile della prevenzione, un codice identificativo a tutti i dipendenti del comune, codice identificativo di cui sarà a conoscenza unicamente il responsabile della prevenzione. Per le comunicazioni potrà essere utilizzata la cassetta delle lettere installata al di fuori del municipio affinché chi abbia da segnalare illeciti possa farlo ad ogni ora e senza il rischio di essere individuato.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

(D. Lgs. N. 33 /2013)

Le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 la cui pubblicazione deve rispettare la struttura indicata nell'allegato al D.Lgs. stesso, risulta effettuata solo in parte.

Poiché la misura era stata prevista con la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/11/2013 e riconfermata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2015 si rende necessario una integrazione tramite l'Ufficio CED o con incarico esterno.

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

l'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel comune in base al quale “ La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

.Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.”

Con lettera in data 06.10.2015 indirizzata al Sindaco ed alla Giunta Comunale il Responsabile della prevenzione comunicava:

Il Piano di prevenzione - Legge N. 190/2012 vigente nel comune di Pove del Grappa prevede che la Giunta Comunale adotti ogni anno il piano di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione.

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il sottoscritto Responsabile della prevenzione fa presente che dopo l'attività formativa di "base svolta nel 2014, per il corrente anno 2015 si continuerà con un programma avente ad oggetto l'analisi più approfondita di alcuni articoli del Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla stessa Legge n. 190/2012 e una disamina del procedimento penale affidando la formazione del personale comunale ad un avvocato penalista in modo da consentire la analisi dei vari istituti con taglio dottrinale e pratico con riferimenti alla giurisprudenza formatasi nell'applicazione di quella parte del codice che verte sui delitti contro la P.A.

Si fa altresì presente della necessità di consentire ai Responsabili del Servizio formalmente incaricati con decreto del Sindaco di fruire, senza spese per codesto ente locale, del programma di formazione approvato dalla Giunta del Comune di Pove del Grappa e che sarà tenuto dall'avv. Andrea de Scopoli dell'Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa nei mesi di dicembre gennaio 2016.

Il Comune di Pove del Grappa aderendo all'Unione Montana Valbrenta ha delegato l'Unione stessa per la formazione dei propri dipendenti.

La formazione è stata assicurata con conferenze tenute dal professionista sopra citato, e senza oneri per il comune, nella sala Polivalente Comunale nelle giornate del 12 gennaio 2015 – 14 dicembre 2015.

Il presente referto è trasmesso, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli ai responsabili dei servizi, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed ai componenti il Consiglio Comunale.

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21 febbraio 2013.

**Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Gianpiero Schiavone**